



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

OGGETTO: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE) NELLA GIORNATA DEL 2° GIUGNO 2021.

IL SINDACO

DATO ATTO che il settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche é disciplinato dalle normative nazionali e regionali di seguito elencate:

D. Lgs. n.114 del 13.03.1998 e s.m.i.;

legge regionale n. 24/15;

d. lgs. n. 59/10 e s.m.i.;

R.R. n. 4/2017

Visto il vigente Documento Strategico del Commercio approvato con D.C.C. n. 104 del 09/12/2019;

Letti:

- il D.L. n.19 DEL 25/03/2020 rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 convertito dalla Legge n.35 del 22 maggio 2020, così come modificato dal D. L. n. 158 del 2 dicembre 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla Legge 14.07.2020 n. 7;
- Il DPCM del 02/03/2021;
- Il D.L. 44 del 01/04/2021;
- Il D.L. 52 del 22/04/2021;
- La vigente Ordinanza del Ministero della Salute stabilente la ZONA GIALLA per la Regione Puglia;

che consentono lo svolgimento delle attività di commercio su Aree Pubbliche (settore alimentare e non alimentare);

Considerata l'opportunità, per una questione di uniformità con il settore sede fissa, che nella giornata festiva del 2° giugno possano svolgersi in maniera facoltativa le attività di commercio su aree pubbliche del mercato settimanale e dei mercatini rionali (settore alimentare e non alimentare) nonché quelle svolte informa itinerante atteso che nella medesima giornata, per effetto dei provvedimenti sopra richiamati, potranno esercitare l'attività, facoltativamente, gli esercenti del commercio in sede fissa del settore alimentare e non alimentare;

VISTO l'art 50 del D. Lgs.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

INFORMATE le Associazioni di Categoria piu' rappresentative;

ORDINA

A tutti gli operatori del Settore Aree Pubbliche che svolgono le proprie attività (settore alimentare e non alimentare) presso i mercatini rionali o in forma itinerante, LA FACOLTA' di poter regolarmente esercitare la vendita nella giornata del 2° giugno 2021 negli stalli a loro assegnati o in forma itinerante qualora non risultino assegnatari di posteggio e siano in possesso di regolare licenza di tipologia "B".

ORDINA, altresì

che l'esercizio della vendita sia sottoposto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- Le attività di vendita sono consentite dalle ore 07,00 alle ore 14,00;
- Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere eseguite non prima delle **ore 06,00 ed entro e non oltre le ore 8,00 per il montaggio e per lo smontaggio dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00.**
- la vendita in forma itinerante è consentita secondo le modalità previste dal Documento Strategico del Commercio;

Sono fatte salve le vigenti disposizioni anti-COVID 19 emanate dagli organi sovrapposti.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari, e/o da regolamenti e disposizioni comunali che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

I trasgressori delle norme antiCovid, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati a termine dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 33/2020 convertito dalla Legge 14.07.2020 n. 7 e dall' art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020 convertito in legge n. 35 del 22 maggio 2020.

MANDA la presente ORDINANZA per notifica ai responsabili delle Associazioni di categoria affinché ne possano divulgare la notizia.

MANDA altresì, al Comando P.M. , al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.

MANDA agli uffici comunali : Traffico, Ambiente, Manutenzioni e Barsa per quanto di loro competenza.

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

Dalla Residenza Municipale,

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito



